



LA RUBRICA DELL'INCA.

Le tue domande, le nostre risposte.

Scrivi a idirittichenonsai@inca.it
o rivolgiti presso le nostre sedi
per ricevere assistenza e consulenza gratuite.

www.inca.it



il Patronato della CGIL

Nel marzo 2013 ho fatto richiesta di accertamento di invalidità civile e sono stato riconosciuto, dalla data della domanda, invalido civile al 100 per cento. La pensione di invalidità civile mi è arrivata recentemente, ma gli arretrati sono stati calcolati da luglio e non da aprile come invece mi aspettavo. Come mai?

La vicenda relativa alla pensione degli invalidi civili totali ha trovato soluzione con il decreto legislativo n. 76/2013 che ha stabilito definitivamente il valore esclusivo del reddito del solo richiedente ai fini del diritto alla pensione di invalidità civile. Lo stesso provvedimento, però, ha precisato che tale decisione è valida solo a partire dal 28 giugno 2013, giorno di entrata in vigore del decreto. Nel suo caso, avrebbe potuto avere la prestazione con decorrenza 1° aprile solo se il suo reddito, cumulato con quello del coniuge, fosse stato inferiore al limite stabilito (per il 2013 è stato di 16.127,30 euro lordi annui). La disposizione, di cui al decreto 76/2013 è stata recentemente confermata dalla Cassazione che ha ribadito: il diritto alla pensione va accertato sulla base del reddito personale anche prima del 28 giugno 2013 ma il pagamento decorrerà solo da tale data a meno che l'interessato soddisfi il requisito reddituale previsto con il reddito familiare. Ma la nuova norma salva le pensioni già erogate perché vieta all'INPS di chiedere la restituzione delle somme già pagate.

REQUISITO REDDITUALE DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ

Ho letto che sono cambiate le regole per ottenere il diritto alla pensione di invalidità. Ma per quale motivo?

È vero, l'INPS con la circolare n.149/2012 ha inspiegabilmente cambiato orientamento circa il requisito reddituale ai fini del diritto alla pensione d'invalidità, decidendo di considerare, oltre al reddito individuale, anche quello del coniuge. La decisione amministrativa dell'INPS non si basava su alcun dettato normativo, ma su una Sentenza della Corte di Cassazione (n. 4677/2011) che però come conseguenza immediata avrebbe fatto perdere il diritto alla pensione, pari a 257,87 euro mensili, a tutti gli invalidi totali titolari della prestazione. Le sollecite reazioni dei Patronati confederali e la conseguente interpretazione autentica del Ministero del Lavoro, hanno indotto l'INPS ad un ripensamento, con la sospensione della sua disposizione amministrativa. Il 28.6.2013, il decreto lavoro, all'art. 10 comma 5, convertito nella L. 99/2013, ha dato finalmente una soluzione normativa alla vicenda, stabilendo che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il limite di reddito per il diritto alla pensione d'invalidità si deve riferire solo ed esclusivamente a quello individuale della persona invalida.